

## COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli  
nella seduta del 29 settembre 1999.**

Acquarone, Aleffi, Bampo, Berlinguer, Vincenzo Bianchi, Bindi, Bressa, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, De Franciscis, Diliberto, Dini, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Li Calzi, Maccanico, Mangiacavallo, Martino, Mattarella, Mattioli, Melandri, Morgando, Ranieri, Rebuffa, Scoca, Solaroli, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

In data 28 settembre 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PISANU ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui comportamenti dei responsabili pubblici, politici e amministrativi, delle imprese pubbliche e private e sui loro reciproci rapporti » (6386);

DI STASI: « Disposizioni tributarie per le zone colpite dagli eventi sismici del 1984 » (6388);

CREMA: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno comunemente definito "Tangentopoli" » (6389);

ARMANI ed altri: « Nuove norme in materia di federalismo fiscale » (6391);

CE': « Norme per la riorganizzazione dell'assistenza psichiatrica e per la tutela dei malati di mente » (6392);

BERTINOTTI ed altri: « Norme per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie » (6393).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta  
di legge costituzionale.**

In data 28 settembre 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati:

ARMANDO COSSUTTA ed altri: « Modifica all'articolo 51 della Costituzione, in materia di riequilibrio della rappresentanza fra i sessi nell'accesso ai pubblici uffici e alle cariche elettive » (6390).

Sarà stampata e distribuita.

**Annunzio di una proposta  
di inchiesta parlamentare.**

In data 28 settembre 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa dei deputati:

PISANU ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui comportamenti dei responsabili pubblici,

politici e amministrativi, delle imprese pubbliche e private e sui loro reciproci rapporti » (doc. XXII, n. 61).

Sarà stampata e distribuita.

#### **Trasmissione dal Senato.**

In data 28 settembre 1999 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 4130. — « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1999 » (*approvato dal Senato*) (6387).

Sarà stampato e distribuito.

#### **Ritiro di una proposta di legge.**

Il deputato CONTE ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

CONTE: « Abolizione dell'imposta sulle successioni e donazioni e modifica della disciplina in materia di imposta di registro » (6032).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

#### **Assegnazione di un progetto di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1, dell'articolo 72 del regolamento, il seguente progetto di legge è deferito alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa), in sede referente:

GIOVANARDI: « Delega al Governo per il nuovo ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività amministrativa nell'Amministrazione della pubblica sicurezza » (6326) *Parere delle Commissioni V e XI.*

#### **Trasmissione dalla Corte dei conti.**

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 22 settembre 1999, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale per le strade (ANAS), per gli esercizi dal 1995 al 1997.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'Ente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge stessa (doc. XV, n. 219).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

#### **Trasmissione dal ministro degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri con lettera in data 15 settembre 1999 e pervenuta alla Presidenza in data 27 settembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 settembre 1999.

Questa documentazione è stata trasmessa alla Commissione competente.

#### **Richiesta ministeriale di parere parlamentare.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 settembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 24 aprile 1998, n. 128, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1994, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE del Consi-

glio, del 24 giugno 1992, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali). È altresì deferita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea. Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro l'8 novembre 1999.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

#### *ERRATA CORRIGE*

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 28 settembre 1999, a pagina 5, prima colonna, alla prima riga, sostituire le parole: « *Commissioni, II, V,* » con le seguenti: « *Commissione, II, III, V,* ».

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2935 — INTERVENTI NEL  
SETTORE DEI TRASPORTI (APPROVATO DALLA VIII  
COMMISSIONE DEL SENATO) (5507)**

**(A.C. 5507 — sezione 1)**

ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 28.

*(Modifiche alla legge 8 agosto 1991, n. 264).*

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *a*), della legge 8 agosto 1991, n. 264, la parola « residente » è sostituita dalla seguente: « stabilito ».

2. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato al versamento del contributo *una tantum*, di cui al comma 4 dell'articolo 8 ».

**(A.C. 5507 — sezione 2)**

ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 29.

*(Impianti aeroportuali).*

1. Per l'approvazione di progetti concernenti impianti aeroportuali, la conferenza di servizi di cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, è indicata dal Ministro dei trasporti e della navigazione.

2. Al fine di garantire la copertura della spesa necessaria all'aggiornamento della tabella A recante: « Classificazione degli aeroporti nazionali ai fini del servizio antincendi » allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, con le modalità previste dall'articolo 1, comma 6-*quater*, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, è autorizzata la spesa di lire 6,5 miliardi per l'anno 1999, alla cui copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO ED ARTICOLI AGGIUN-  
TIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 29  
DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 29.

*Sopprimerlo.*

**29. 1.** Galletti.

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

ART. 29-bis. *(Oneri indiretti in materia di autotrasporto).* — 1. I premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporto

in conto di terzi sono ridotti limitatamente all'anno 2000 nei limiti di lire 27 miliardi. I minori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo sono rimborsati all'INAIL nei limiti di lire 27 miliardi per l'anno 2000, dietro presentazione di apposita rendicontazione.

2. Per l'anno 2001 è assegnato al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 121 miliardi per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse. Entro il 31 dicembre 2002 il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente comma. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, emana direttive per l'utilizzazione, da parte del Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, delle risorse assegnate con il presente comma, tenendo conto dei criteri definiti con precedenti interventi legislativi in materia.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 27 miliardi per il 2000 ed a lire 121 miliardi per il 2001, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

**\*29. 01.** Governo.

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

ART. 29-bis. (Oneri indiretti in materia di autotrasporto). — 1. I premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporto in conto di terzi sono ridotti limitatamente all'anno 2000 nei limiti di lire 27 miliardi. I minori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo sono rimborsati al-

l'INAIL nei limiti di lire 27 miliardi per l'anno 2000, dietro presentazione di apposita rendicontazione.

2. Per l'anno 2001 è assegnato al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 121 miliardi per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse. Entro il 31 dicembre 2002 il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente comma. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, emana direttive per l'utilizzazione, da parte del Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, delle risorse assegnate con il presente comma, tenendo conto dei criteri definiti con precedenti interventi legislativi in materia.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 27 miliardi per il 2000 ed a lire 121 miliardi per il 2001, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

**\*29. 02.** Raffaldini.

**(A.C. 5507 – sezione 3)**

ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 30.

*(Modifica all'articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122).*

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122, e successive modifica-

zioni, è aggiunto il seguente periodo: « I parcheggi stessi, ove i piani urbani del traffico non siano stati redatti, potranno comunque essere realizzati nel rispetto delle indicazioni di cui al periodo precedente ».

ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI  
ALL'ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI  
LEGGE

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. (Rifinanziamento legge sulla mobilità ciclistica). — 1. Per il finanziamento degli interventi previsti in attuazione della legge 19 ottobre 1998, n. 366, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno per lire 10 miliardi per gli anni 1999, 2000 e 2001. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 10 miliardi per gli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

**30. 01.** Galletti.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. (Modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). — 1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel decreto sono altresì fissati i limiti numerici dei veicoli adibiti al trasporto merci che possono circolare; detti limiti dovranno essere fissati per ogni tratta autostradale tenendo conto delle caratteristiche strutturali e planometriche della tratta stessa, nonché

delle condizioni di sicurezza e delle tipologie dei veicoli che abitualmente la percorrono ».

**30. 02.** Galletti.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. (Modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). — 1. Al comma 1 dell'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le lettere a) e b) sono sostituite dalle parole: « ai conducenti di ciclomotori e motocicli di qualsiasi cilindrata o di motocarrozette, nonché agli eventuali passeggeri, questi ultimi anche se minorenni »

**30. 03.** Galletti.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. (Modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). — 1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il numero 39) è sostituito dal seguente: « 39) Pista ciclabile: parte longitudinale della strada opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi e degli utenti muniti di pattini a rotelle

**30. 04.** Galletti.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. (Modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). — 1. Il comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

« 1. I velocipedi sono i veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di rotelle, di pedali o di analoghi dispositivi azionati dalle persone che si trovano sul veicolo ».

**30. 05.** Galletti.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. (Modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). — 1. Il comma 3 dell'articolo 190 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

« 3. La circolazione mediante tavole o altri acceleratori di andatura, esclusi i patini, è vietata nella carreggiate delle strade ».

**30. 06.** Galletti.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis. (Modifiche alla legge 23 dicembre 1997, n. 454). — 1. All'articolo 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, è aggiunto in fine il seguente periodo: « I comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori si pronunciano entro il termine perentorio di 30 giorni; decorso inutilmente tale termine, il comitato di cui all'articolo 8 delibera l'ammissione ai benefici di cui al presente articolo, sulla base dell'istruttoria eseguita dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1 ».

**30. 07.** Raffaldini.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:*

ART. 30-bis (Modifiche alla legge 23 dicembre 1997, n. 454). — 1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1997, n. 454 è sostituito con i seguenti:

« 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti e della navigazione istituisce, nei limiti delle risorse di cui al comma 3, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'ambiente, il comitato per l'autotrasporto e l'intermodalità composto da quattordici componenti. I componenti del comitato sono:

a) Il capo dell'unità di gestione auto-trasporto di persone e cose che lo presiede;

b) il presidente del comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, con la qualifica di vicepresidente;

c) un componente designato dal Ministero dei tesoro, del bilancio e della programmazione economica — Ragioneria generale dello Stato;

d) un componente designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

e) un componente designato dal Ministro dell'ambiente;

f) un componente designato dal Ministro dei lavori pubblici;

g) due componenti scelti dal Ministro dei trasporti e della navigazione;

h) cinque componenti, indicati dalle cinque associazioni più rappresentative della categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, di cui all'articolo 4 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica, 3 gennaio 1976, n. 32;

i) due componenti indicati congiuntamente dalle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, presenti nel comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori.

1-bis. Con il decreto di cui al comma 1, sono nominati, con le stesse modalità, un numero uguale di membri supplenti dei componenti di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) e i)».

**30. 08.** Raffaldini.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

**(A.C. 5507 – sezione 4)****ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO****ART. 31.**

*(Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509).*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, le parole da « oltre » fino a « richiesta » sono sostituite dalle seguenti: « redatta su modello approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione »;

b) all'articolo 5, comma 8, le parole da « da effettuare » fino a « navigazione » sono soppresse;

c) all'articolo 8, comma 2, le parole « dal capo del compartimento marittimo » sono sostituite dalle seguenti: « dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 2, comma 2 »;

d) il comma 4 dell'articolo 10 è abrogato.

**(A.C. 5507 – sezione 5)****ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 32.**

*(Convenzioni per la gestione di servizi antincendi).*

1. I soggetti gestori degli aeroporti non compresi nella tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, ove funzioni un servizio antincendio gestito da enti militari, possono stipulare apposita convenzione

atta a consentire l'espletamento dei servizi anche ad uso civile da parte delle Forze armate. Detta convenzione dovrà coprire ogni onere aggiuntivo per le Forze armate derivante dall'ampliamento del servizio, ivi comprese le relative coperture assicurative.

**(A.C. 5507 – sezione 6)****ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 33.**

*(Potenziamento e ammodernamento delle Ferrovie in concessione e in gestione governativa).*

1. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, concernenti il completamento dei programmi di potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie in concessione e in gestione governativa di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è autorizzata la concessione di un limite di impegno quindicennale di lire 63,3 miliardi a decorrere dall'anno 2000. Alla copertura finanziaria dell'onere derivante dal presente comma, pari a lire 63,3 miliardi per ciascuno degli anni dal 2000 al 2014, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2000 e 2001, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 33.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da:* Alla copertura finanziaria fino a: per gli anni 2000 e 2001, con le seguenti: All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a lire 63,3 miliardi per ciascuno degli anni dal 2000 al 2014, si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni.

**33. 1.** La Commissione.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 34. (Modifiche alla legge 8 ottobre 1998, n. 354). — 1. All'articolo 4, comma 1, della legge 8 ottobre 1998, n. 354, le parole: « Ferrovie Nord Milano Spa » sono sostituite dalle seguenti: « Ferrovie Nord Milano Esercizio Spa ».

**33. 01.** Raffaldini.

(A.C. 5507 — sezione 7)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

*(Funzioni di vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato spa).*

1. Per l'espletamento delle funzioni di vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato spa, così come previsto dall'articolo 1, comma 13, lettera e), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e per l'attuazione delle disposizioni sul trasporto combinato, contenute nella legge 23 dicembre 1997, n. 454, con particolare riguardo ai compiti di vigilanza previsti dall'articolo 6 della

medesima legge n. 454 del 1997, è consentita al Ministero dei trasporti e della navigazione l'assunzione di personale in un numero massimo di venti unità appartenenti all'area tecnica delle qualifiche funzionali VI, VII e VIII, senza l'aumento delle vigenti dotazioni organiche e nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni di personale previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può conferire, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, incarichi di studi ad esperti per specifiche esigenze di supporto tecnico-scientifico connesse all'attività di vigilanza del Ministero dei trasporti e della navigazione sulla società Ferrovie dello Stato spa.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

*Sopprimerlo.*

**4. 1.** Savarese, Bocchino.

*Al comma 1, sostituire le parole:* in un numero massimo di venti unità appartenenti all'area tecnica delle qualifiche funzionali VI, VII e VIII con le seguenti: con profilo professionale tecnico in un numero massimo di venti unità appartenenti alle aree di inquadramento B e C.

**4. 7.** Governo.

*Al comma 1, sostituire la parola:* venti con la seguente: dieci.

**4. 2.** Savarese, Bocchino.

*Al comma 1, sostituire la parola: venti con la seguente: quindici.*

**4. 4.** Bosco, Chincarini, Covre.

*Al comma 1, sostituire le parole: appartenenti all'area tecnica delle qualifiche funzionali VI, VII e VIII, con le seguenti: scelte tra personale tecnico specializzato mediante appositi contratti professionali a termine e.*

**4. 5.** Bosco, Chincarini, Covre.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*4. 3.** Savarese, Bocchino.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*4. 6.** Bosco, Chincarini, Covre.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-BIS. — 1. Alle aree ricomprese nelle pertinenze di stazioni ferroviarie, porti e aeroporti non si applica l'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 marzo 1998, n. 114.

**4. 01.** Attili.

**(A.C. 5507 — sezione 8)**

#### ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

*(Modifiche al codice della navigazione).*

1. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 119 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:

« Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani o comunitari di età non inferiore ai quindici anni che abbiano i requisiti per

ciascuna categoria stabiliti dal regolamento.

Possono essere iscritti nelle matricole della gente di mare gli allievi degli Istituti tecnici nautici e degli Istituti professionali ad indirizzo marittimo.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione può consentire che nelle matricole della gente di mare siano iscritti anche italiani non appartenenti alla Repubblica ».

#### EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.

*Al comma 1, sopprimere l'ultimo capoverso.*

**9. 1.** Savarese, Bocchino.

**(A.C. 5507 — sezione 9)**

#### ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5507, recante interventi nel settore dei trasporti;

tenuto conto che da due anni presso la IX Commissione permanente (Trasporti) della Camera sono fermi numerosi provvedimenti di iniziativa parlamentare, i quali prevedono modifiche al nuovo codice della strada;

valutato che da più parti si è sollevata l'esigenza di modificare il nuovo codice della strada;

occorre procedere celermente all'approvazione globale di tali modifiche, evitando di approvare le singole proposte di legge — come già avvenuto con la legge 30 marzo 1999, n. 83 — attraverso ulteriori disabbinamenti;

impegna il Governo

ad attivare ogni iniziativa di sua competenza al fine di garantire la realizzazione

dell'indicato obiettivo di modifica del codice della strada.

**9/5507/1.** Bosco, Chincarini, Covre.

La Camera,

considerato che l'articolo 2, comma 8, della legge 18 giugno 1998, n. 194, recante « Interventi nel settore dei trasporti », autorizza la Gestione governativa per la navigazione dei laghi Maggiore, di Como e di Garda, o in mancanza le regioni territorialmente competenti e la provincia autonoma di Trento, alla contrazione di mutui quindicennali o ad effettuare altre operazioni finanziarie ai fini del risanamento tecnico-economico;

tenuto conto che l'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, trasferisce la gestione governativa per la navigazione dei laghi Maggiore, di Como e di Garda alle regioni territorialmente competenti e alla provincia autonoma di Trento, entro il 1° gennaio 2000, previo risanamento tecnico-economico a cura dello Stato;

valutato che si procede con molta difficoltà al suddetto risanamento tecnico-economico a causa dell'insufficienza delle risorse economiche messe a disposizione dallo Stato rispetto al piano di risanamento presentato dalle citate gestioni governative;

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative necessarie allo scopo di pervenire al raggiungimento del risanamento tecnico-economico della gestione governativa per la navigazione dei laghi Maggiore, di Como e di Garda ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge n. 194 del 1998, consentendo così il trasferimento delle gestioni medesime alle regioni entro il 1° gennaio 2000.

**9/5507/2.** Chincarini, Bosco, Covre.

La Camera,

premesso che a breve dovrebbero essere iniziati i lavori di ampliamento dell'aerostazione di Catania-Fontanarossa;

visto che in data 03 luglio 1996, in occasione dell'audizione del Ministro dei trasporti e della navigazione, on. Burlando, sugli orientamenti programmatici del Governo nei settori dei trasporti, ho con forza evidenziato la necessità, oltre che all'ampliamento dell'aerostazione, fosse necessaria anche la costruzione di una seconda pista, e tale necessità è stata successivamente ribadita nella replica del Ministro;

considerato che:

tale opera trova giustificazione perché:

a) l'attuale pista è in pessime condizioni;

b) interventi in manutenzione straordinaria della stessa pista hanno determinato e determinerebbero il blocco totale dell'aerostazione, strategicamente indispensabile per la collocazione logistica insulare;

c) verrebbero velocizzati i movimenti di terra, in quanto l'attuale pista verrebbe utilizzata come via di rullaggio, e pertanto la capacità del sub-sistema pista verrebbe incrementata fino a 20 movimenti di velivoli all'ora, capacità indispensabile per l'aeroporto di Fontanarossa in alcune ore del giorno e nelle previsioni a breve di espansione del traffico aereo;

d) detti criteri e necessità sono stati, peraltro evidenziati, anche dall'apposita commissione costituita dal Ministero dei Trasporti in occasione della missione operativa e di verifica infrastrutturale svolta nel mese di luglio 1999 a Catania;

e) esiste da parecchi anni in Civilavia, ora ENAC, un progetto esecutivo di una seconda pista che dovrebbe essere resa agibile anche agli aerei per voli intercontinentali;

impegna il Governo

ad effettuare ogni azione rivolta al prevedere e successivamente costruire una seconda pista nell'aeroporto di Catania-Fontanarossa, coinvolgendo, se ritenuto necessario, anche il Governo regionale nel reperimento dei fondi occorrenti all'opera, fondi che potrebbero essere individuati e destinati dal QCS (Quadro Comunitario di Sostegno) in vigore 1994-1999 o futuro 2000-2005.

**9/5507/3.** (Nuova formulazione) Floresta.

La Camera,

premesso che:

da tempo si è affermato in modo generalizzato l'uso dei ciclomotori da parte dei giovanissimi;

a tale uso non corrisponde una altrettanto ampia diffusione della conoscenza delle regole della circolazione stradale;

rispetto al numero degli incidenti stradali verificatisi negli ultimi tre anni, il 30 per cento risulta riconducibile a giovani al di sotto dei trenta anni di età e, molti di questi, all'uso dei ciclomotori;

compito primario dello Stato è garantire condizioni di sicurezza nella circolazione;

il certificato di idoneità per la conduzione dei ciclomotori, in particolare per i giovanissimi, può rappresentare uno degli strumenti della sicurezza, responsabilizzando all'uso dei ciclomotori stessi;

in attesa che l'educazione stradale divenga materia obbligatoria e generalizzata in tutto il Paese, e nell'ambito del processo di autonomia delle scuole, è possibile prevedere, per i giovani in età scolare, all'interno delle sedi scolastiche, un percorso volto all'acquisizione delle regole della circolazione ed al rilascio del relativo documento;

impegna il Governo

a promuovere le condizioni per introdurre il certificato di idoneità per l'uso dei ciclomotori per coloro che non possiedono alcun documento di circolazione nel traffico e, per i giovani in età scolare, a prevedere l'organizzazione, da parte delle amministrazioni locali, d'intesa con le direzioni provinciali della motorizzazione civile e con i provveditorati agli studi, di corsi a titolo gratuito da realizzare all'interno delle sedi scolastiche, gestiti da organizzazioni pubbliche e private convenzionate gratuitamente con le amministrazioni locali stesse, sulla base di analoghe iniziative nazionali.

**9/5507/4.** Biricotti, Giardiello, Raffaldini, Attili.

La Camera,

considerato che l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 12, comma 1, dell'A.C. 5507 dispongono innovazioni sui progetti di costruzione di ferrovie metropolitane e sugli interventi a sostegno del trasporto rapido di massa (legge n. 211 del 1992);

considerato che gli articoli 3, 14, 16, 20 del disegno di legge dispongono norme atte alla prosecuzione di esercizio e/o costruzione di tratte e/o di gestione di scali e infrastrutture ferroviarie nonché autorizzazioni di spesa per la realizzazione di studi di fattibilità di nuove tratte ferroviarie;

considerato che il 22 giugno 1998 si è svolto, presso il Centro universitario di Agripolis (Pd) un convegno di studio incentrato sulle possibilità di istituire il collegamento ferroviario universitario Padova-Agripolis-Piave di Sacco-Chioggia, con la presentazione di approfondite relazioni giuridico-legislative, economico-finanziarie e congruenti ipotesi di piani di impresa e preziose indicazioni sia sulle connessioni tra l'area di Padova e il corridoio adriatico sia sulle implicazioni ambientali e la possibile integrazione della mobilità merci e passeggeri;

considerato che la Regione Veneto, sia sulla base di iniziative legislative presentate da gruppi consiliari sia sulla base di impegnative delibere della Giunta, ha affrontato costantemente la tematica della nuova ferrovia Padova-Chioggia nel quinquennio 1994-1999;

considerato che la proposta di linea ferroviaria Padova-Chioggia si configura come una nuova infrastruttura di collegamento tra il polo di Padova e la fascia territoriale a sud-est (lungo la strada statale 516), utilizzando, nella tratta urbana di Padova, l'attuale raccordo ferroviario verso l'Interposte, prosegue sino a Piave di Sacco, si innesta sulla esistente linea Adria-Mestre fino alla stazione di Correnda, per poi prevedere un nuovo tratto di collegamento diretto fino a Chioggia, in cui avviene la confluenza sul tratto terminale della linea FS Rovigo-Chioggia;

considerato che il tracciato ordinato dallo studio di fattibilità già predisposto potrebbe integrarsi in maniera soddisfacente col progetto del Servizio ferroviario metropolitano regionale (Sfmr);

considerati sia la domanda di spostamenti passeggeri rispetto al tracciato ipotizzato sia i dati disponibili di movimentazione delle merci nel porto di Chioggia e nell'Interporto di Padova, segnalatosi tra i più dinamici nel triennio 1997-1999;

considerato che il tracciato proposto (56 Km con 19 stazioni e fermate) risulta pienamente compatibile con i caratteri ambientali attraversati dalla linea e nei tratti interessati da aree maggiormente sensibili, da Piave di Sacco a Chioggia, il tracciato proposto si snoda prevalentemente in parallelo alle infrastrutture e all'idrografia artificiale ivi esistente;

impegna il Governo:

a collaborare, nelle sedi istituzionali e con apposite convenzioni, con la Regione Veneto per favorire il completamento degli studi preliminari relativi alla nuova tratta ferroviaria Padova-Chioggia;

a favorire un più diretto coinvolgimento di strutture e risorse già disponibili delle Ferrovie dello Stato a sostegno della realizzazione degli studi di itinerari « alternativi » agli attuali in ordine al traffico merci, valorizzando l'ipotesi di costruzione della nuova tratta;

a favorire, entro il 31 marzo 2000, una iniziativa di analisi/proposta formale congiunta Stato Regione-Enti locali interessati alla ferrovia Padova-Agripolis Legnano-Piave di Sacco-Chioggia, anche al fine di promuovere una congiunta valutazione delle possibilità e potenzialità insite nell'articolo 11 della legge 18 novembre 1998 in ordine alla realizzazione di opere pubbliche senza oneri finanziari per la pubblica amministrazione.

**9/5507/5.** Saonara.

La Camera,

preso atto delle ubicazioni in zone centrali della città di Treviso degli scali merci ferroviari;

tenuto conto che vengono sottratti circa 17 ettari di territorio, allorché parte di essi potrebbe essere utilizzato per fini d'interesse collettivo;

valutato che l'amministrazione comunale ha già individuato un'area periferica ove spostare e costruire un nuovo e più funzionale scalo merci;

accertato che le Ferrovie S.p.A. abbiano dato il loro assenso all'operazione a condizione che l'Amministrazione di Treviso finanzi totalmente la costruzione del nuovo scalo merci, anche valorizzando urbanisticamente le aree di proprietà delle Ferrovie;

appurato che il costo previsto per lo spostamento e la costruzione del nuovo scalo merci è di circa 30 miliardi, cifra alquanto considerevole se totalmente a carico del comune di Treviso;

impegna il Governo

a stanziare un congruo contributo al fine di agevolare al meglio il buon esito del-

l'operazione sopraccitata, che avrà come positiva conseguenza il miglior utilizzo di alcune aree centrali nel comune di Treviso.

**9/5507/6.** Michielon.

La Camera,

premesso che:

in questi giorni si è aperta la discussione sulla possibilità della attuazione della seconda fase del decreto Burlando, che prevede il definitivo spostamento di tutti i voli dallo scalo di Linate a quello di Malpensa, ad eccezione della linea navetta tra Roma e Milano;

le perplessità sono legate alla capacità dello scalo di assorbire ulteriori quote di traffico senza nuovi interventi infrastrutturali ed operativi, che ne ottimizzino la funzionalità;

è cresciuta a livelli preoccupanti di tensione, nelle ultime settimane, la protesta dei cittadini e degli amministratori locali dei territori ad ovest dello scalo che vivono il maggiore disagio dell'impatto acustico/ambientale sul territorio dei sorvoli in decollo degli aeromobili, per l'improvvisa scelta di deviare in tale direzione la quasi totalità delle rotte in uscita;

il Governo ha manifestato la determinazione di dare comunque attuazione, alla scadenza del 25 ottobre, al previsto spostamento su Malpensa dei voli da Linate,

impegna il Governo

ad assumere immediatamente tutte le iniziative necessarie con gli enti preposti (ENAC-ENAV-SEA), perché, sulla base degli esiti del monitoraggio in atto da parte del Ministero dei trasporti sull'impatto acustico/ambientale dei sorvoli sul territorio, si realizzi una redistribuzione delle rotte in uscita che interessi le zone circostanti, secondo parametri di ottimizza-

zione della gestione del traffico aereo e delle potenzialità dello scalo medesimo.

**9/5507/7.** Mammola, Tarditi, Rogna Mannassero di Costigliole.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

La Camera,

premesso che:

l'asse viario Trento-Venezia, che ha l'importante compito di collegare i nodi autostradali del Brennero con Padova, ha avuto un notevole contributo di fattibilità con l'approvazione dell'ultimo documento finanziario;

purtroppo in località Castelfranco Veneto, a fronte di una variante cittadina già realizzata, i lavori sono bloccati per la mancata realizzazione di un ponte, dovuta alle inadempienze contrattuali della ditta appaltante;

già l'ex Ministro dei lavori pubblici sentita l'Avvocatura dello Stato aveva espresso chiare indicazioni per attuare una procedura d'urgenza vista l'importanza dell'intervento in questione,

impegna il Governo

a nominare un commissario per risolvere il problema legato alla mancata costruzione del ponte sulla variante cittadina di Castelfranco Veneto della Trento-Venezia.

**9/5507/8.** Luciano Dussin, Dozzo.

La Camera,

considerato che ai lavoratori e ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi i dipendenti del fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali che, avendo presentato domanda e maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1988 ai sensi del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, sono